

# AssoArpa

Associazione tra le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province Autonome  
Via Boncompagni, 101 - 00187 - Roma

***Audizione presso la Commissione Ambiente, territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati in ordine alla proposta di legge C2607 Braga recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile"***

## **Analisi dei potenziali riflessi sul Sistema delle Agenzie**

### **Premessa**

Si tratta di una proposta di legge delega che, come tale, rinvia anche gli aspetti di stretto interesse del Sistema delle Agenzie in capo all'adozione "di uno o più decreti attuativi di ricognizione e coordinamento" che definiranno più nello specifico i diversi ruoli e le varie competenze (art. 1, comma 1).

**L'impianto della norma è pienamente apprezzabile e condivisibile, mirando ad un riordino organico ed armonico delle disposizioni in materia di sistema nazionale e coordinamento della Protezione civile, finalizzato ad avere un sistema più moderno, più efficace, più integrato e più organizzato.**

Si analizzano di seguito gli aspetti di rilevanza e interazione per le attività delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, che potranno utilmente essere considerati in fase di predisposizione dei decreti attuativi.

### **Ambiti di intervento del DDL**

Vengono definiti in art. 1, comma 1, **sette ambiti di intervento**, di seguito elencati, tra i quali alcuni (sottolineati) possono avere significativi impatti in termini di coinvolgimento e operatività del Sistema delle Agenzie:

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

c) partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore;

d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso;

e) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale e negli eventuali giudizi pendenti, e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato d'emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata ove confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti;

f) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi citati consistenti negli interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di mitigazione del rischio che ha determinato lo stato di emergenza e delle misure per favorire il superamento dello stesso, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, in concorso con i risarcimenti assicurativi;

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

## **Analisi degli elementi di potenziale interesse tecnico/scientifico per il Sistema delle Agenzie**

Si riportano di seguito una serie di considerazioni sul ruolo attuale e potenziale delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente a supporto delle strutture di Protezione civile.

In via generale, si ritiene che le ARPA/APPA possano essere utilmente coinvolte con ruolo attivo nella stesura dei decreti attuativi della legge di riordino del Sistema, al fine di valorizzare, capitalizzare e omogenizzare l'esperienza maturata in questi anni nei diversi contesti regionali con specifico riferimento alle considerazioni di seguito riportate.

### **Rischio di Incidente Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale**

Con riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), le Agenzie, nel loro ruolo istituzionale individuato dal D.Lgs. 334/99 in materia di Rischi di Incidente Rilevante (RIR) e dal Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), **possiedono una conoscenza approfondita del panorama dei potenziali rischi antropici relativamente alle aziende RIR e alle aziende in AIA.**

Più nel dettaglio:

- Per le RIR sono noti elementi sia di carattere preventivo (Rapporti di Sicurezza e Sistemi di gestione della Sicurezza) sia di carattere gestionale in termini di potenziali emergenze (PEE);
- Per le AIA sono noti i cicli produttivi, le sostanze presenti negli stessi e, di riflesso, i potenziali impatti almeno sotto un profilo qualitativo.

## ***Previsioni meteo, osservazioni idrometeo e valutazione del rischio naturale***

Il passo iniziale dell'art. 1, comma 1, lett. a) prevede l'integrazione e il coordinamento delle norme nell'ambito delle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, mitigazione, gestione emergenze, misure di recupero).

L'art. 3 della legge 225/92 definisce l'attività di previsione come quel complesso di "attività ... dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi."

**Le Agenzie concorrono a diverso titolo alla filiera dell'allertamento per rischio naturale in particolare nella fase di previsione e monitoraggio** (come Centro Funzionale, Centro di Competenza, gestore delle reti di monitoraggio in tempo reale), **pertanto sono strutture operative del Sistema di Protezione Civile** (art.1 comma b). Ne deriva, come già osservato, l'utilità che le stesse vengano coinvolte con ruolo attivo nell'elaborazione dei decreti attuativi della legge quadro di riordino del Sistema di Protezione civile, in modo da valorizzare, capitalizzare e omogenizzare l'esperienza maturata in questi anni nei diversi contesti regionali.

Va rilevato preliminarmente che **la componente meteorologica e idrologica di tali attività** (previsione, monitoraggio, sorveglianza, vigilanza, valutazione del rischio) **viene già oggi svolta in molte Regioni italiane dalle ARPA**. I servizi idrometeorologici collocati nelle ARPA hanno ormai, infatti, esperienza di attività operativa almeno decennale e sono organizzati per soddisfare le esigenze di diversi stakeholder (Ambiente, Trasporti, Territorio, Agricoltura, Attività Produttive, Sanità, Protezione Civile).

Di tale aspetto si ritiene che i decreti legislativi attuativi del dispositivo normativo potranno tener conto. In altri termini, **nell'accentrare il coordinamento e le funzioni, si ritiene che il Legislatore possa valorizzare l'efficienza dell'attuale sistema "distribuito"** di risposta alle emergenze naturali, che oggi è in grado di mobilitarsi in maniera tempestiva **"mettendo a sistema" funzioni già presenti all'interno dei servizi regionali**.

**Tali servizi, peraltro, svolgono normalmente funzioni anche diverse da quelle direttamente collegate alle funzioni di Protezione Civile**, pur mantenendo una capacità di intervento efficace e tempestivo nel loro ruolo di supporto alla Protezione Civile stessa. Ad esempio, i Servizi Meteo presenti nelle ARPA – che realizzano in via ordinaria bollettini agrometeorologici, bollettini pollini, previsioni giornaliere per svariate applicazioni e molto altro – si strutturano prontamente su vigilanza e valutazione del rischio in caso di criticità idrometeo.

**Anche le reti osservative ambientali sono elementi fondamentali nelle situazioni di allerta, ma si ritiene opportuno che continuino a far parte del sistema osservativo delle ARPA, a supporto delle Regioni che utilizzano i dati rilevati per la definizione dei piani di tutela o risanamento dell'ambiente nelle sue varie componenti e matrici**. Anche in questo caso, il sistema di vigilanza si allerta in presenza di situazioni di rischio, intensificando le misure e le osservazioni, in maniera efficace.

Da questo punto di vista, può dunque essere importante **ridare impulso alla proposta del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito**, che potrebbe rappresentare una valida soluzione per indentificare un sistema omogeneo, con forte ruolo delle ARPA e solido coordinamento centrale, **valorizzando in quadro sinergico l'attuale capacità operativa multipla dei servizi regionali**.

Ancora, tra i criteri e principi, al comma 2, lettera d), si cita l'introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi. Sarebbe utile prevedere che tale criterio venga applicato anche agli strumenti essenziali per la fase di monitoraggio, **inserendo** - nella

decretazione attuativa - **per le Agenzie l'eliminazione del canone per la concessione delle radiofrequenze per la trasmissione dei dati di monitoraggio in tempo reale e l'esonero delle pratiche di autorizzazione per l'installazione delle stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile.**

**Molto interessante la proposta di inserire** al comma 1 lett. g), laddove si individua fra gli ambiti di intervento dei decreti attuativi il "ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile", anche "**il riconoscimento delle specifiche professionalità del personale operante in protezione civile**, con particolare riferimento al personale che opera nelle emergenze, nelle sale operative regionali e nei centri funzionali decentrati."

In generale, anche per la meteo-climatologia è fondamentale trovare il giusto equilibrio fra peculiarità locali e loro gestione sul posto ed economie di scala, cioè strutture in rete, in sinergia, con sovrastrutture comuni, che erogano servizi di base che la realtà locale non riesce (più) a procurarsi da sola, per carenza di risorse (in genere finanziarie, più che conoscitive).

### ***Altri potenziali elementi di interesse e contributo da parte delle ARPA/APPA***

Con riferimento all'art. 1, comma 1, lett. f), soprattutto per quanto attiene alle misure per favorire il superamento del rischio determinato dall'evento (naturale e/o antropico), **il Sistema delle Agenzie può fornire:**

- 1) **Conoscenza del territorio** (bersagli e fonti di inquinamento): discariche, impianti, acquedotti, depuratori, eccetera
- 2) **Rilievi in campo e attività laboratoristica** per effettuazione di analisi sulle più svariate matrici, sia per determinare lo stato degli eventuali inquinamenti sia per garantire, per esempio, potabilità di acque contaminate potenzialmente dagli eventi calamitosi
- 3) **Attività di monitoraggio delle fasi di rischio residuale** per la popolazione e per l'ambiente (fase 2, successiva alla situazione di evento in atto), fino al ripristino delle condizioni di normalità. Tale monitoraggio si connota sempre più come elemento imprescindibile per valutare la chiusura della fase di rischio, in particolare per eventuali rischi secondari che perdurano nel tempo, innescati dall'evento principale (incidenti navali, terremoti, ecc.).

### ***Analisi di elementi organizzativi in seno al costituendo Sistema a rete per la protezione dell'Ambiente***

- 1) Avendo a riferimento il disegno di legge, già approvato all'unanimità alla Camera ed attualmente in seconda lettura al Senato, per la costituzione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, l'occasione della proposta di legge oggi in esame può essere propizia in fase di stesura dei decreti attuativi, per **definire quali "servizi minimi" il costituendo SNPA potrà garantire a supporto della Protezione Civile, andando a definire un "livello essenziale di prestazione tecnica ambientale" (LEPTA) anche in materia di emergenze antropiche o naturali, incentivando - anche ai fini del contenimento della spesa pubblica - una risposta "di sistema" delle Agenzie** per la risposta alle emergenze, in particolare di origine antropica. Si vuole qui fare riferimento al tema delle

competenze specialistiche che oggi, in specie nelle Regioni più piccole, non sono sempre disponibili né di cui è possibile immaginare anche prospetticamente una replicazione in ogni contesto regionale.

- 2) Strettamente legato al punto precedente è la possibilità di **definire i livelli di emergenza per cui si possa prevedere il coinvolgimento del Sistema delle Agenzie** ed i supporti che questo può fornire. Ciò anche al fine di definire il Sistema di Allerta e di Comunicazione ISPRA/ARPA/APPA in cui, in relazione ai possibili scenari di intervento e in base a competenze e ruoli specifici, siano individuati i relativi protocolli di allerta e di comunicazione omogenei sul territorio con una definizione di una sorta di triage anche per gli eventi di origine antropica.
- 3) Per il ruolo che di fatto il SNPA ha nel campo delle Emergenze Ambientali, è utile prevedere la possibilità di **promuovere accordi organici tra ISPRA e le ARPA/APPA, oltre che con il Dipartimento di Protezione Civile della PCM**, anche individuando protocolli e momenti di formazione comune al fine di armonizzare e innalzare il livello tecnico della risposta sull'intero territorio nazionale.
- 4) Da ultimo si suggerisce di valutare la possibilità di favorire l'istituzione di un Numero Unico Nazionale per le emergenze ambientali ovvero di Numeri Unici Regionali anche tra Enti diversi consorziati.